

OK

***COMUNITA'
MONTANA***

***“ CALORE
SALERNITANO ”***

STATUTO

COMUNITA' MONTANA "Calore Salernitano"

Rocccaspide – Provincia di Salerno

STATUTO COMUNITARIO

Modifica Statuto Comunitario:

- Con deliberazione del Consiglio Generale n. 15 del 19.7.2002 sono stati modificati gli artt. 13 Bis (aggiunto) 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 30 e 36 del vigente Statuto Comunitario approvato con deliberazione del Consiglio Generale n. 33 del 23.12.2001 - (B.U.R.C. n. 60 del 02.12.02).
- Con deliberazione del Consiglio Generale n. 32 del 22.12.2003 sono stati modificati gli artt. 22 - 42 – 43 e sono stati soppressi gli artt. 44 e 45 del vigente Statuto Comunitario approvato con deliberazione del Consiglio Generale n. 33 del 23.12.2001 – (B.U.R.C. n.23 del 10.05.2004)

CAPO I

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Costituzione, denominazione, natura giuridica e sede

La Comunità Montana "Calore Salernitano", con sede in Rocccaspide, alla via Cesine, è un'Unione Montana, Ente Locale costituito fra i Comuni Albanella, Altavilla Silentina, Campora, Capaccio, Castel San Lorenzo, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Rocccaspide, Sacco, Stio, Trentinara e Valle dell'Angelo.

Art. 2

Autonomia statutaria

- 1) La Comunità Montana è una Unione Montana con autonomia statutaria; quale Ente locale rappresenta Comuni montani e parzialmente montani, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.

- 2) Si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, curando i rapporti con lo Stato, con la Regione Campania, con la Provincia di Salerno e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della Comunità Europea.

Art. 3

Gonfalone e Stemma

- 1) La Comunità Montana ha un proprio Gonfalone ed un proprio stemma.

- 2) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Presidente può disporre

che venga esibito il gonfalone con lo stemma della Comunità Montana.

3) Il Consiglio può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma della Comunità Montana per fini non istituzionali soltanto ove sussiste un pubblico interesse.

Titolo II

Art.4

Finalità

1) La Comunità Montana, rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2) La Comunità Montana ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) Assicurare la tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

b) conservare il patrimonio montano, anche mediante la predisposizione di programmi di intervento a difesa dell'ambiente, e la tutela delle aree ad alto interesse ambientale e naturalistico presenti sul territorio, valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, incentivando l'iniziativa imprenditoriale dei

privati ed in forma associativa, anche al fine di promuovere

la cultura manageriale;

c) realizzare un'efficiente sistema di collegamento viario e l'ottimizzazione dei servizi anche al fine di accrescere le attività turistiche;

d) promuovere l'artigianato, l'agricoltura e le piccole imprese, favorendo l'associazionismo e la cooperazione, per consentire una vasta collocazione dei prodotti locali;

e) sviluppo del turismo e dell'agriturismo per la valorizzazione della montagna, anche mediante programmi di riqualificazione strutturali;

f) promuovere, anche d'intesa con i Comuni membri e gli altri Enti operanti nel settore, ogni utile azione per la tutela della salute, per la realizzazione della pari opportunità uomo - donna e per attenuare le cause di disagio sociale;

g) favorire l'elevazione culturale e professionale della popolazione anche attraverso un'adeguata formazione professionale che tenga conto nei suoi moduli organizzativi delle peculiarità della realtà montana; promuovere, attuare e partecipare ad ogni iniziativa atta a valorizzare ed a tutelare il patrimonio di cultura, di lingua e di tradizione di usi e di consuetudini locali proprie delle popolazioni della **Comunità Montana** nell'applicazione concreta dell'art. 6 della Costituzione della Repubblica;

h) riconoscere che tutti gli uomini hanno diritto di insediarsi dove più lo ritengono opportuno per garantire a se stessi e alle loro famiglie di poter vivere in condizioni di sicurezza e di dignità economica e sociale.

Nel rispetto delle leggi vigenti in materia, la **Comunità Montana** collabora con i Comuni, con gli altri Enti e le associazioni di volontariato affinché le persone che legittimamente si insediano sul suo territorio siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazione autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa;

i) assicura ed agevola le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. n° 125/91 promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella giunta negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti;

l) promuovere ogni utile forma di collaborazione con le altre Comunità Montane interessate per la risoluzione di problemi comuni e favorire ogni utile forma di intesa con gli organismi pubblici e privati, anche di altri Stati, per usufruire, o far usufruire, le opportunità messe a disposizione dalla Comunità Economica Europea.

Art. 5 **Funzioni**

1) La *Comunità Montana "Calore Salernitano"* esercita le funzioni proprie ad essa attribuite dalle leggi statali e regionali, le funzioni ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti nonché l'esercizio associato delle funzioni comunali. L'Ente ha competenza in ordine agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea.

2) *l'Ente montano*, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) predispone ed aggiorna con forme di concreta partecipazione il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della zona, al fine di concorrere alla realizzazione di una politica di riequilibrio economico e sociale tra le zone montane ed il resto del territorio. In particolare: riassetto idrogeologico, sistemazione idraulico-forestale, uso delle risorse idriche, valorizzazione delle risorse agricole;

b) predispone, coordina ed attua i programmi di intervento intesi a dotare il territorio, con l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei;

c) individua e sostiene attraverso opportuni incentivi, e supporti tecnici nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica pubblica e privata idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale; tenendo conto delle compatibilità ecologiche;

d) promuove, singolarmente o in associazione con altri Enti o privati, la gestione del patrimonio forestale. Promuove la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario, anche in forma coattiva quando ne

facciano richiesta i proprietari di almeno un terzo della superficie interessata;

e) esercita le funzioni amministrative in materia di artigianato, mediante la specifica individuazione e localizzazione di imprese artigiane nell'ambito delle linee programmatiche dettate dalla Regione;

f) fornisce alle popolazioni che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone rurali montane, alle quali si riconosce il servizio da esse svolte di presidio e di manutenzione del territorio con conseguente salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente e dall'isolamento al fine di favorire la permanenza di queste popolazioni sul territorio ed evitare i fenomeni di disgregazione sociale ed economica spesso conseguenti allo spopolamento;

g) concorre, d'intesa con i Comuni membri e gli altri Enti competenti in materia, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, idonei a favorire l'armonizzazione degli interventi più significativi a livello sovracomunale e finalizzati al risparmio dei terreni a vocazione agricola o forestale, nonché alla salvaguardia di quelli sottoposti a particolari vincoli territoriali ed ambientali mediante una sistematica politica di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunque già compromesso;

h) individua e sostiene attraverso opportuni incentivi le iniziative rivolte alla valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio montano idonee al potenziamento della zona stessa;

i) attiva e gestisce, in collaborazione con altri Enti ed Organismi, sportelli di uffici amministrativi nell'ottica dell'efficienza e semplificazione dell'attività della P.A.;

l) esprime il parere preventivo ed obbligatorio in caso di utilizzazione delle risorse del suolo e del sottosuolo;

m) esercita, anche in forma associata con i comuni, funzioni in materia di fiere e mercati, comprendenti le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica, l'artigianato e l'agricoltura;

n) coopera con gli altri enti locali alla predisposizione degli strumenti di programmazione urbanistica, attraverso l'indicazione di direttive

generali concernenti la valorizzazione delle zone montane, concorrendo, altresì, alla formazione del piano territoriale e di coordinamento;

o) per sopperire alla mancanza di mezzi, strutture e personale dei singoli comuni e nell'ottica dell'efficienza, economicità e della produttività dei servizi, può esercitare funzioni in materia di polizia amministrativa, di gestione dei rifiuti, di trasporto pubblico locale e di valorizzazione e promozione dei beni culturali ed ambientali;

p) attua ogni altra iniziativa per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

Art. 6

Cooperazione

Il perseguimento degli obiettivi di cui innanzi avviene in piena sintonia con la Regione, la Provincia e tutti gli altri enti pubblici ed organismi privati competenti nelle medesime materie.

CAPO II

GLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 7

Organi Istituzionali

Sono organi della *Comunità Montana* il Consiglio Generale, la Giunta Esecutiva ed il Presidente.

Essi esprimono la volontà politica amministrativa, esercitando nell'ambito delle rispettive competenze i poteri d'indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

Art. 8

Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale della *Comunità Montana* determina l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità e ne controlla

l'attuazione; esercita le potestà regolamentari, adotta gli atti attribuitigli dalla legge e dallo Statuto ed adempie alle funzioni proprie e delegate.

Art. 9

Elezione, composizione e durata in carica

Il *Consiglio Generale* della *Comunità Montana* è composto da rappresentanti dei Comuni membri eletti con le modalità e nel numero previsto dalla legge. Fino a quanto non interverrà norma statutaria o Regionale nel merito, il numero dei componenti il Consiglio Generale resta immutato in N° 56.

I delegati vengono nominati con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza della minoranza.

Oltre ai casi previsti dalla legge si procede alla elezione di un nuovo Consiglio quando vengono rinnovati in unica tornata elettorale la metà più uno dei Consigli comunali facenti parte della Comunità. Il Consiglio Generale dura in carica cinque anni.

I delegati dei Comuni non interessati alla tornata elettorale restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla surroga.

Per quanto concerne la durata in carica si applica il principio della *prorogatio*, tranne nei casi di gestione commissariale conseguita a scioglimento del Consiglio per infiltrazione mafiosa o camorristica.

Art. 10

Diritti e doveri dei Consiglieri

I Consiglieri nell'esercizio delle proprie funzioni devono adottare un comportamento improntato sull'imparzialità e sul principio di buona amministrazione.

Nella prima seduta d'insediamento il Consiglio procede alla convalida dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

Il consigliere rappresenta l'intera *Comunità Montana "Calore Salernitano"* ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Egli ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti.

Può proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente.

Ha il dovere d'intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte.

Lo Statuto prevede i casi in cui l'inattività del consigliere comporta obbligatoriamente la decadenza dalla carica.

Art. 11

Cause d'ineleggibilità ed incompatibilità

1. E' ineleggibile alla carica di Consigliere della Comunità:

- a) il dipendente dell'Ente medesimo;
- b) coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla carica di Consigliere comunale;
- c) coloro che sono stati rimossi o sospesi per i casi previsti dall'art. 40 L. 142/90.

Sono incompatibili con la carica di Consigliere, Assessore e Presidente della Comunità Montana:

a) coloro che sono dipendenti od amministratori di Enti, Organi od Aziende che sono assegnatari di appalti o svolgono lavori o servizi per conto della C.M., ovvero, coloro che svolgono per essa ad ogni titolo lavori o che su di essa esercitano attività di controllo e negli altri casi previsti dalla vigente normativa;

b) coloro che nell'esercizio del loro mandato abbiano arrecato un danno all'Ente, con sentenza passata in giudicato, ovvero che abbiano con esso una lite pendente;

c) sono, inoltre, incompatibili con la carica di Assessore e Presidente coloro che, competenti in materia urbanistica, edilizia e di lavori pubblici, non si astengono dall'esercitare l'attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunitario;

Le cause d'ineleggibilità od incompatibilità sono rilevate in qualsiasi momento d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore facente parte della C.M..

Spetta al Consiglio Generale verificare le cause d'incompatibilità od ineleggibilità decidendo, nella seduta immediatamente successiva all'eccezione d'ufficio od al deposito dell'istanza e, comunque non oltre 60 gg. dall'avvenuta conoscenza.

In caso d'incompatibilità ed ineleggibilità, il Consiglio Generale provvede a diffidare il consigliere affinché provveda, entro 10 gg. dalla notifica, alla rimozione della causa; entro tale termine può formulare osservazioni. Decorso inutilmente tale termine o in caso di mancato accoglimento delle osservazioni entro i dieci giorni successivi lo dichiara decaduto ai sensi del D. L.gv. N° 267/2000 cui si rimanda per ogni altra ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità.

Art. 12

Decadenza e Dimissioni

La carica di componente del Consiglio Generale si perde, per:

- a) decesso;
- b) dimissioni;
- c) assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio Generale.

Il Consigliere che non interviene a **tre** sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo da farsi in forma scritta ed indirizzare al Segretario Generale dell'Ente entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto.

Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere della C.M. C. S. sono quelle previste dalla legge.

Le modalità sono stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.

Le dimissioni sono irrevocabili, hanno efficacia immediata, e non necessitano di presa d'atto.

La surroga da parte del Consiglio Generale avviene non appena il Comune di appartenenza del dimissionario provvederà a comunicare l'elezione del nuovo delegato.

Art. 13

Attribuzioni

Al Consiglio Generale competono i provvedimenti di carattere generale che rientrano negli scopi comunitari.

In particolare:

- Elege il Presidente la Giunta Esecutiva, il Revisore dei Conti, i componenti delle Commissioni Consiliari permanenti e di controllo;
- Stabilisce gli indirizzi politico amministrativi;
- adotta il piano triennale di sviluppo socio-economico ed i piani annuali operativi, nonché le eventuali modifiche ed integrazioni, redatti in armonia con la programmazione regionale e provinciale e conformemente agli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo;

- approva le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi;
- approva la definizione e la disciplina degli istituti di cooperazione e partecipazione con Enti Pubblici e Privati;
- approva la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, fatta salva la competenza del Presidente in materia;
- verifica all'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente e dei singoli assessori, intervenendo, periodicamente, sulla definizione, adeguamento con le modalità disciplinate dal regolamento;
- adotta tutti gli altri provvedimenti previsti dalle leggi, regolamenti e dal presente statuto.

Art. 13 bis

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

E' istituito il Presidente del Consiglio, eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che svolge le funzioni previste nel T.U. approvato con D.Lgs 267/2000 con le modalità previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Art. 14

Funzionamento del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale delibera quando intervengono almeno un terzo dei consiglieri assegnati; ai fine del quorum non può essere computato il Presidente della Comunità.

Il consiglio adotta, a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, il proprio regolamento che ne disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento. Le modifiche al regolamento sono adottate con la medesima maggioranza di cui al comma precedente.

Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

I Presidenti dei gruppi consiliari ed i Presidenti delle commissioni permanenti si riuniscono per gruppi di appartenenza o fra di loro in conferenza sotto la direzione del Presidente del Consiglio, e partecipa di diritto il Presidente della Comunità Montana.

Il consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, e il Presidente della Comunità Montana.

La Conferenza dei Capigruppo stabilisce l'ordine del giorno, la data ed il luogo.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve essere recapitato a mezzo posta o notificato al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:

- almeno cinque giorni prima per le convocazioni concernenti: il bilancio, il conto consuntivo, lo statuto, i regolamenti e l'elezione del Presidente;
- almeno tre giorni prima per tutte le altre;
- almeno ventiquattr'ore prima nei casi di acclarata urgenza.

Il Presidente del Consiglio provvede a convocare il Consiglio Generale, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.

A tal fine i richiedenti allegano il testo delle proposte di deliberazione e delle mozioni da discutere.

L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio Generale deve, sotto la responsabilità del Segretario Generale dell'Ente, essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e dei Comuni che ne fanno parte, il giorno precedente a quello stabilito per la seduta.

Il processo verbale dell'adunanza consiliare è redatto dal Segretario dell'Ente o da un responsabile dell'ufficio o servizio, presente sempre il Segretario

Art. 15

Convocazione e presidenza delle sedute del Consiglio in assenza di Giunta in carica

La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente entro 10 giorni dall'avvenuto rinnovo del Consiglio.

In caso d inadempienza del Presidente uscente, nei successivi 10 giorni provvede il Vice Presidente uscente, in mancanza di questo dagli altri consiglieri procedendo dal più anziano per anzianità anagrafica;

Al medesimo compete la convocazione delle sedute successive alla prima fino all'avvenuta elezione del Presidente del Consiglio.

Art. 16

Modalità di convocazione del Consiglio

La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente del Consiglio, su iniziativa del Presidente della Comunità o deliberata dalla Giunta o a richiesta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, oltre ai casi previsti per legge dal consigliere anziano e dal Prefetto; Presidente del Consiglio formula l'ordine del giorno, presiede ai lavori secondo le norme del regolamento e firma i verbali di Deliberazione unitamente al Segretario.

Entro ventiquattro ore prima della data ed ora di convocazione e con le procedure di cui all'art. 14 possono essere aggiunti altri argomenti in calce all'ordine del giorno.

Per l'adunanza può essere prevista una prima ed una seconda convocazione, quest'ultima non potrà aver luogo prima di ventiquattro ore dalla prima.

Il Consiglio Generale può tenersi in sede decentrata, su delibera della Giunta Esecutiva, su richiesta delle Amministrazioni comunali interessate, per discutere questioni specifiche e rilevanti delle realtà comunali e comprensoriali.

Art. 17

Pubblicazione delle sedute

Contemporaneamente alla spedizione ai consiglieri, l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato a cura del Segretario all'Albo Pretorio per rimanervi fino al giorno della riunione del Consiglio;

Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso;

Il Presidente del Consiglio per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicazione delle sedute del Consiglio.

Art. 18

Disciplina delle sedute

Le sedute sono valide se intervengono almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio ed in caso di sua assenza od impedimento dal Presidente della Comunità Montana nel

caso non si sia proceduto, con norma regolamentare, alla istituzione di un sostituto.

Colui che presiede è investito di poteri discrezionali per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti oltre alla regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori, il regolamento di funzionamento del Consiglio può prevedere i casi eccezionali in cui sia consentito fare comunicazioni o trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno, con esclusione comunque di votazioni su proposte di deliberazioni.

Art. 19

Votazioni

Le votazioni sono palesi e si esprimono per alzata di mano o per appello nominale;
Sono adottate a scrutinio segreto solo nei casi riguardanti giudizi su persone, o previsti dal regolamento, ovvero su richiesta di votazioni mediante schede predisposte.

Art. 20

Le deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta potranno essere affisse all'Albo Pretorio della Comunità Montana per quindici giorni consecutivi e potranno essere affisse all'albo Pretorio del Comune dove ha sede l'Ente per analogo periodo. Le deliberazioni adottate dalla Giunta devono essere trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari

contestualmente all'affissione e messe a disposizione dei consiglieri presso la segreteria dell'Ente.

Art. 21

Organismi del Consiglio

Organismi del Consiglio sono: i Gruppi consiliari, le Commissioni Consiliari, le Consulte, la Conferenza dei Capigruppo consiliari e il Presidente del Consiglio.

Art. 22

Commissioni Consiliari

1) Il Consiglio Generale, a maggioranza assoluta dei propri membri, istituisce, entro 90 gg.dalla elezione del Presidente della Comunità e della Giunta al proprio interno, con criterio proporzionale, Commissioni permanenti e/o temporanee, consultive, di programmazione, di vigilanza, di garanzia e di controllo.

2) Nel corso della legislatura il Consiglio Generale, qualora se ne verifichi la necessità, può istituire al proprio interno ulteriori commissioni rispetto a quelle di cui al comma 1°.

3) Nel caso in cui venga istituita una commissione con funzioni di garanzia o di controllo la presidenza è affidata al consigliere designato dall'opposizione, ovvero a quello che ottiene il maggior numero di voti nel caso di più candidati delle minoranze consiliari.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata sono disciplinate da apposito regolamento.

4) I componenti delle commissioni decadono dall'incarico per dimissioni, per assenza ingiustificata per almeno tre sedute consecutive, per decesso o per perdita della qualità di Consigliere dell'Ente.

5) Nei casi di decadenza di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede alla sostituzione, con proprio provvedimento, su designazione del capogruppo Consiliare al quale appartiene il Consigliere da sostituire.

Art. 23

Gruppi consiliari

In seno al Consiglio sono costituiti gruppi consiliari, la cui disciplina è stabilita dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:

- I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo per i fini indicati dalla legge e dallo Statuto, dandone comunicazione al Presidente della Comunità Montana. In mancanza è considerato capogruppo il consigliere più anziano d'età.

- I gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno tre consiglieri.

- I consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo confluiscono in un raggruppamento misto.

Art. 24

Conferenza dei Capigruppo

La Conferenza dei Capigruppo consiliari ha funzioni di consulenza politico-amministrativa.

Il regolamento disciplina le attribuzioni ed il funzionamento.

Art. 25

Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è organo d'impulso e di gestione amministrativa e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza; collabora con il Presidente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta Esecutiva adotta tutti gli atti, che non siano espressamente riservati ad altri organi di governo dalla legge o dallo Statuto, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio.

In particolare, provvede:

- a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria che non siano riservati alla competenza del Consiglio Generale, del Presidente;
- b) ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Generale nei termini di legge;
- c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Generale formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari;
- d) a riferire al Consiglio Generale secondo le scadenze dallo stesso fissate, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;
- e) adotta i regolamenti degli uffici e dei servizi, su criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 26

Nomina e composizione

La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio generale con le modalità di cui all'art. 31 del presente statuto.

Il Consiglio promuove la presenza di ambo i sessi nella Giunta Esecutiva e negli altri organismi consiliari.

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da un numero di assessori pari a 10 scelti tra Consiglieri Comunitari.

In caso di dimissioni del Presidente decade l'intera Giunta Esecutiva che resta in carica sino alla nomina della successiva..

Art. 27

Funzionamento della Giunta Esecutiva ed incompatibilità

La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

La Giunta Esecutiva, con proprio regolamento, disciplina le modalità di convocazione e di funzionamento ed ogni altro aspetto non disciplinato dalla legge regionale o dallo statuto.

Le sedute sono valide se sono presenti almeno la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le adunanze non sono pubbliche.

Non possono far parte contemporaneamente della Giunta Esecutiva ascendenti e discendenti, fratello o sorelle, coniugi, affini di primo e di secondo grado.

Art. 28

Mozione di sfiducia

Il Presidente risponde del proprio operato al Consiglio Generale.

Il Presidente e la Giunta Esecutiva cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti del Presidente.

Deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrativo e l'indicazione del Presidente.

La mozione viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Presidente proposto.

Art. 29

Cessazione dei singoli componenti della Giunta

Gli Assessori cessano dalla carica per:

- a) decesso;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza;

Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per iscritto al Presidente il quale ne dà comunicazione al consiglio generale perché questi provveda alla nuova nomina. Le dimissioni sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

Il Presidente propone al C.G. la revoca dei singoli assessori quando non svolgono un'azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato al momento dell'elezione del Presidente.

Decadono, inoltre, dalla carica nei casi previsti dalla legge, o per mancato intervento a 3 (tre) sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.

Art. 30

Il Presidente

Il Presidente della **Comunità Montana** rappresenta l'ente, assicura l'unità e l'attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento delle attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge regionale, dallo statuto, dai regolamenti.

Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:

- a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti;
- b) firma tutti gli atti nell'interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo statuto al segretario od ai dirigenti;

- c) convoca e presiede la Giunta Esecutiva fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe a questi rilasciate;
- d) partecipa alla conferenza dei Capigruppo per la formazione dell'ordine del giorno del Consiglio Generale;
- e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta Esecutiva unitamente al Segretario;
- f) impartisce ai componenti della Giunta Esecutiva direttive politiche ed amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente ed a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;
- g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta, viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della giunta da lui delegati per sottoporli all'esame della stessa;
- h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente, anche sulla base di indicazioni della Giunta;
- i) adotta, di concerto con il Segretario e i dirigenti, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;
- j) promuove, tramite il Segretario indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;
- k) può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni anche riservate;

- l) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della **Comunità Montana** , nonché consorzi o società di cui essa fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità;
- m) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio,
- n) indice i referendum;
- o) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale a sensi del disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l'intervento dell'organo competente all'adozione del provvedimento stesso;
- p) stipula gli accordi di programma, fermo restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;
- q) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- r) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge dallo statuto e dai regolamenti;

Art. 31

Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale nella prima seduta, immediatamente dopo la convalida degli eletti;

l'elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la prima convocazione del Consiglio Generale o dalla data in cui si è verificata la vacanza od in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;

l'elezione del Presidente e della G.E. deve avvenire sulla base di un documento politico-programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità, contenente l'indicazione del candidato a Presidente e degli Assessori e la dichiarazione di accettazione da parte degli stessi;

l'elezione avviene a scrutinio palese ed occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

nel caso non si raggiunga la predetta maggioranza, si procede all'indizione di due successive sedute distinte e comunque non oltre 60 giorni dalla convalida del Consiglio;

qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza voluta, il Segretario dell'Ente ne da notizia al Prefetto per competenza;

il Presidente entra in carica non appena la deliberazione di nomina sia divenuta esecutiva a norma di legge.

Art. 32

Il Vice Presidente

Il Presidente fra i componenti della Giunta nomina il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Art. 33

Deleghe del Presidente

Il Presidente può delegare singoli componenti della Giunta o Consiglieri a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.

Art. 34
Le Consulte

Sono previste quali organi consultivi consiliari le consulte: degli anziani, dei portatori di handicap e dei giovani; di nomina consiliare, formate da membri scelti nelle varie associazioni di categoria o tra coloro che si sono distinte per impegno e competenza profuso nel sociale.

Il suo funzionamento sarà disciplinato dal regolamento.

CAPO III
UFFICI E PERSONALE

Art. 35
Principi organizzativi

L'ordinamento degli uffici si articola in strutture operative in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e per valorizzare il carattere strumentale della struttura rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'Amministrazione.

La struttura operativa di massima dimensione dell'Ente, per attribuzione di funzioni omogenee, è il Settore Funzionale.

La struttura organizzativa complessiva della Comunità Montana s'ispira a criteri d'integrazione intersettoriale per assicurare:

- a) il coordinamento organico tra i settori funzionali;
- b) lo sviluppo delle professionalità dei singoli dipendenti attraverso il lavoro di gruppo, l'assegnazione di compiti, la mobilità interna, la

democrazia organizzativa, la progettazione delle prestazioni e delle attività lavorative.

Art. 36

Assetto organizzativo

L'ordinamento strutturale degli uffici della Comunità Montana è organizzato in almeno tre Settori funzionali.

Ciascun Settore Funzionale è diviso in Servizi ed Uffici.

Un dirigente può essere preposto alla direzione di uno o più settori; in mancanza od insufficienza di dirigenti il settore può essere diretto da altro funzionario apicale appositamente nominato dal Presidente.

Un dirigente può essere anche destinato per specifiche finalità ed a tempo determinato a particolari uffici e servizi allo scopo istituiti dalla Giunta Esecutiva con atto di organizzazione. Uffici e Servizi temporaneamente possono riguardare specifiche unità di progetto.

Art. 37

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi

La Giunta esecutiva, nel rispetto delle disposizioni di legge e degli accordi collettivi nazionali e sulla base delle indicazioni dello Statuto, disciplina con apposito regolamento l'organizzazione dei Settori funzionali e dei relativi Servizi ed Uffici.

Art. 38

Rapporti tra Organi politici e Dirigenza

In ottemperanza all'art. 3, I° comma, del D. Lgs. 29/93, gli Organi politici della Comunità Montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

Ai Dirigenti spetta, con autonomia e responsabilità di risultato, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa delle risorse ad essi assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione, così come previsto dall'art. 3, comma II°, del D. Lgvo. 29/93 e dell'art. 107 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Art. 39

Principi generali sul personale

La gestione del personale s'ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilità individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.

Il personale della Comunità Montana è disciplinato, in base alla normativa in materia, dall'apposito regolamento di cui al precedente art. 36 e la sua quantificazione e qualificazione è definita con la dotazione organica secondo gli effettivi fabbisogni compatibilmente con le

disponibilità finanziarie nell'ambito della specifica programmazione triennale di cui all'art. 91 del T.U..

Art. 40

Dirigenti di settore

A uno o più settori funzionali della Comunità Montana è preposto un dipendente denominato Dirigente di Settore con funzioni apicali e corrispondente attività di direzione.

I dirigenti di settore, in base alla tipologia dimensionale della Comunità Montana, dovranno avere qualifica dirigenziale e all'uopo, per quei settori dove non esiste tale qualifica e per i quali sono richieste particolari conoscenze professionali, si procederà all'attribuzione del posto, prioritariamente, attivando procedure concorsuali interne anche in base alle disposizioni contenute nell'art. 91 T.U. per adeguarsi ai principi di riduzione complessiva della spesa per il personale e/o valorizzare professionalità acquisite all'interno dell'Ente.

I dipendenti con qualifica dirigenziale ricevono l'incarico di dirigente di uno o più settori con atto presidenziale ai sensi dell'art. 109, I° comma, T.U.. Il Presidente conferisce tale incarico a tempo determinato secondo criteri di competenza professionale e con le modalità fissate nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nonché dal contratto collettivo sulla dirigenza.

In attesa di espletare le procedure concorsuali, le funzioni di dirigente di settore, per quei settori dove manca la qualifica dirigenziale e per i quali non è possibile conferire l'incarico a dipendente con qualifica dirigenziale, sono espletate da funzionari ai quali vengono attribuite o confermate le funzioni dirigenziali con provvedimento motivato del Presidente da adottare ai sensi dell'art. 109, II° comma del T.U.

Ai dirigenti di settore, per le attività di direzione del settore e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione, spettano tra gli altri i seguenti compiti:

- a) la presidenza delle gare per l'appalto di OO. PP., forniture e servizi con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;
- b) la presidenza delle commissioni di concorso per la copertura dei posti vacanti in organico;
- c) la stipulazione dei contratti in rappresentanza e nell'interesse dell'amministrazione della Comunità Montana in relazione ai compiti delle unità organizzative a cui essi sono preposti;
- d) la verifica dell'istruttoria tecnica o contabile degli atti di competenza, culminante nel rilascio, a seconda del settore, di uno o più pareri così previsti dall'art. 49 e dall'art. 151, IV° comma, del T.U.;
- e) l'emanazione di determinazioni con cui amministrativamente si pone in essere l'attività di gestione tecnica e finanziaria dell'Ente mediante impegni e liquidazione di spesa;
- f) l'emanazione di atti di amministrazione e gestione del personale, compresa la verifica della produttività degli uffici da essi diretti al fine di responsabilizzare il personale assegnato e d'intervenire su di esso in caso d'insufficiente rendimento;
- g) l'attribuzione dei trattamenti economici accessori che, in riferimento al contratto nazionale di lavoro, bisognerà riconoscere, tra gli altri, ai responsabili di servizio secondo le intese della contrattazione decentrata.

Ai Dirigenti di settore, ai sensi dell'art. 169 T.U., possono essere assegnate dalla Giunta Esecutiva ogni anno le risorse finanziarie con il Piano Esecutivo di Gestione determinando gli obiettivi da raggiungere

ed affidando, congiuntamente, le dotazioni necessarie per poterli realizzare.

L'opera dei dirigenti di settore è verificata annualmente con le procedure attivate per il controllo interno al fine di valutare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati, applicando, come stabilisce l'art. 107, comma VII°, del T.U., i principi fissati nell'art. 5, commi I° e II°, del D. Lgs. 286/99.

Art. 41

Responsabili dei servizi

Per le responsabilità operative del servizio è incaricato un dipendente della categoria D. o C.

Ogni settore funzionale si divide in servizi che, caratterizzati da omogeneità di materie attribuite, sono centri di responsabilità intermedia costituiti da due o più uffici.

Il responsabile di servizio risponde del proprio operato direttamente al dirigente del Settore di appartenenza.

Art. 42

Direttore Generale

Il Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, può nominare, anche a tempo determinato, il Direttore Generale.

Per il Direttore Generale valgono tutte le norme, in quanto applicabili, previste dal T.U. per i Comuni e le Province.

Art. 43
Il Segretario

Il Segretario Generale della Comunità Montana, a norma dell' art. 97 del T.U., svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario, inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultiva, referente e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione;

- b) roga nell'esclusivo interesse dell'Ente tutti gli atti indicati dalla legge;

- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dal Presidente.

Sono fatte salve le diverse disposizioni in caso di nomina del Direttore Generale.

Art. 44
(SOPPRESSO)

Art. 45

(SOPPRESSO)

Art. 46

Incarichi e specifiche professionalita'

Per la realizzazione di compiti specifici ad alto contenuto di professionalità per i quali non risulti possibile provvedere con le proprie strutture, la Giunta Esecutiva può conferire incarico a collaboratori esterni, per periodi limitati ed incarichi specifici.

TITOLO IV

METODOLOGIA E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 47

Principi generali

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti pubblici operanti sul territorio ed in primo luogo i Comuni membri.